



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 13202/110(1)/Uff. III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

SEDE

OGGETTO: Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti".

Come noto, l'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, ha previsto l'obbligo in capo ai gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti di predisporre un Piano di Emergenza Interna (PEI), nonché l'obbligo in capo ai Prefetti di predisporre, per i medesimi impianti, un Piano di Emergenza Esterna (PEE), d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi gestori. Il termine accordato ai Prefetti è di dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie.

Il medesimo articolo rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'Interno, per la definizione di linee guida per la predisposizione del PEE e per la relativa informazione alla popolazione.

Nelle more dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l'unita circolare del 13 febbraio 2019, hanno fornito le prime



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

indicazioni sulle informazioni che i gestori dei citati impianti devono trasmettere ai Prefetti e sui contenuti minimi del PEI.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul documento, sia ai fini degli adempimenti di competenza, sia in relazione all'esigenza di promuovere un'immediata opera di informazione e sensibilizzazione sui contenuti dello stesso presso gli operatori del settore e presso tutti gli organi istituzionali interessati.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL CAPO DI GABINETTO
Matteo Piantedosi

EG
JPA NY



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA
SICUREZZA TECNICA

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

All'ISPRA - SNPA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Alle Regioni e Province autonome
Indirizzi in elenco

E, p.c.: All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco

Alla Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso
tecnico e l'antincendio boschivo

**Oggetto: Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 –
prime indicazioni per i gestori degli impianti**

Come noto, l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l'obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito "piano di emergenza interna" (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del "piano di emergenza esterna" (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Nelle more dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro ai

diversi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, si ritiene di dover fornire, con la presente, le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell'art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.

In primo luogo deve essere evidenziato che le disposizioni di cui all'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015. Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l'ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti. Le norme del d.lgs. n. 105/2015 riguardano invece ipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi. Da ciò deriva che, laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all'art. 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose.

I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall'art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell'art. 26 comma 4 per l'elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell'impianto fornendo adeguate informazioni circa:

- Ragione sociale e indirizzo dell'impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza;
- Descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
- Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
 1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l'impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
 2. descrizione degli impianti tecnici;
 3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell'impianto.

- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente;
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE.

Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a garantire la massima divulgazione della presente presso gli operatori del settore e le rispettive strutture amministrative e di controllo.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Ing. Fabio Dattilo

*Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 art. 21*

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo

*Documento sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 art. 21*

ELENCO INDIRIZZI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Regione Abruzzo

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Regione Campania

dg.05@pec.regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

ambiente@certregione.fvg.it

Regione Marche

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

Regione Lazio

val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria

protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Lombardia

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione Molise

regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Regione Puglia

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Regione Sardegna

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Regione Sicilia

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Trentino Alto Adige

regione.taa@regione.taa.legalmail.it

Regione Umbria

direzioneamambiente.regione@postacert.umbria.it

Regione Valle D'Aosta

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

Regione Veneto

ambiente@pec.regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento

dip.taaf@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano

abfallwirtschaft.gestionerifiuti@pec.prov.bz.it